

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.

“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”

*** * ***

VERBALE

SETTIMA SEDUTA PUBBLICA

11 settembre 2017

*** * ***

GARA: Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di realizzazione del “Polo scolastico comprendente scuola primaria e scuola secondaria di primo grado nell’area attualmente destinata a scuola secondaria di primo grado, palestra e parco giochi, sita in via Roma nel Comune di Pont Canavese (TO)” CUP: H97B14000330006 - CIG 7091280560 (60-2017)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 1.169.531,83, IVA esclusa, di cui:

- € 1.139.852,68, IVA esclusa, per lavori (soggetti a ribasso)**
- € 29.679,15, IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)**

*** * ***

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di settembre, alle ore 09:50, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 - Torino, nella sala gare del terzo piano aperta al pubblico, è presente il

Seggio di gara, costituito dall'ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI, Responsabile della procedura di gara, assistito da due dipendenti della Funzione Appalti Pubblici di S.C.R. – Piemonte S.p.A., la dr.ssa Beatrice TARANTINO e l'ing. Giovanna PASCOTTO, la quale svolge altresì la funzione di Segretario Verbalizzante.

È presente in sala il sig. Sebastiano De Luca, rappresentante del concorrente RTI: CO.E.SA. S.r.l. (mandataria).

Il Responsabile della procedura di gara ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI, dato atto di quanto sopra, dichiara aperta la seduta di gara ed il Seggio di gara provvede all'apertura dei plichi ed alla constatazione della presenza ed al controllo della documentazione amministrativa contenuta nell'apposita busta "A - Documentazione Amministrativa", partendo dal numero 128) sino al numero 147), seguendo l'ordine cronologico indicato nello schema di cui al verbale della seduta pubblica del 03 agosto 2017 e nel seguito riportato:

N°	PROTOCOLLO		CONCORRENTI
	N.	DATA	
128	7402	31/07/2017	rti NIFIL APPALTI S.R.L.
			EDILIZIA 2000 SOC. COOP. A R.L.
129	7403	31/07/2017	S.AP.P. SOCIETA APPALTI PROGETTAZIONI S.R.L.
130	7404	31/07/2017	rti GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI S.R.L.

			SAL.CO. SRL
131	7405	31/07/2017	I.TEC S.r.l. Costruzioni Generali
132	7406	31/07/2017	rti COOP. VIRIDIA S.C.
			SINERGICA S.r.l.
133	7407	31/07/2017	RTI: SE.PI.AN. S.r.l.
			AIMAR MATTEO
134	7408	31/07/2017	RTI: REAL CASA BUILDING S.r.l.
			ELECTRIC S.r.l.
135	7409	31/07/2017	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
136	7410	31/07/2017	rti MASER S.R.L.
			CO.I.L. S.r.l.
137	7425	31/07/2017	PANCOT FRATELLI S.r.l.
138	7426	31/07/2017	TEAGNO S.r.l.
139	7430	31/07/2017	EDILCOSTRUZIONI GROUP S.r.l.
140	7431	31/07/2017	DI PUORTO COSTRUZIONI S.R.L.
141	7432	31/07/2017	rti FRATELLI BOTTANO S.R.L.
			PUSSETTO & POLLANO S.r.l.
142	7433	31/07/2017	COGEDIL SRL

143	7434	31/07/2017	rti RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L.
			SCOTTA SRL
144	7435	31/07/2017	rti IVIES SPA
			COGEIS S.p.a.
145	7436	31/07/2017	rti IDEAL RESTAURO CONSERVATIVO S.R.L.
			TERMONOVA S.R.L.
146	7437	31/07/2017	CO-GESI S.r.l.
147	7438	31/07/2017	rti VILLA COSTRUZIONI EDILI S.r.l.
			IL.MA S.r.l.

128) R.T.I.: NIFIL APPALTI S.r.l. (Mandatara) – EDILIZIA 2000

S.c.ar.l. (Mandante) - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa" confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara.

Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente,

mediante la compilazione del Modello B *“Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”* predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie condizioni specifiche, le dichiarazioni circa il possesso in capo alla mandataria NIFIL APPALTI S.r.l. e alla mandante EDILIZIA 2000 S.c.ar.l. del requisito generale di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.

Visto l’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici che recita *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”*, il

Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

- 129) S.A.P.P. SOCIETÀ APPALTI PROGETTAZIONE S.r.l.** – Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A - Documentazione Amministrativa” confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara.

Dall'esame della documentazione e dal confronto con quanto riportato nella Visura Camerale della S.A.P.P. SOCIETÀ APPALTI PROGETTAZIONE S.r.l. emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B “*Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, il non aver indicato il nominativo del

socio di maggioranza dell'impresa (Agnese Forti) e di conseguenza il non aver reso nei confronti della stessa le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. 1), Codice dei Contratti Pubblici.

Inoltre, risulta che il concorrente non ha adattato alle proprie condizioni specifiche le dichiarazioni circa il possesso del requisito generale di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.

Visto l'art. 80 comma 3, Codice dei Contratti Pubblici che recita *“L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: [omissis] del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. [omissis]”*; e visto l'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici che recita *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore*

economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico",

il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di produrre le dichiarazioni in capo al socio di maggioranza dell'impresa (Agnese Forti) circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. 1) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica.

- 130) R.T.I.: GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI S.r.l. (Mandatario) – SAL.CO. S.c.ar.l. (Mandante) -** Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa" confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara.

Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B *“Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”* predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie condizioni specifiche, le dichiarazioni circa il possesso in capo alla mandataria GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI S.r.l. e alla mandante SAL.CO. S.r.l. del requisito generale di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.

Visto l'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici che recita *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e*

negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”, il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio.

131) I.TEC S.r.l. COSTRUZIONI GENERALI - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all’interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all’apertura ed alla constatazione della presenza della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A - Documentazione Amministrativa”, dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

132) R.T.I.: VIRIDIA Soc. Coop. (Mandataria) – SINERGICA S.r.l. (Mandante) - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all’interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica”

perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla constatazione della presenza della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

- 133) R.T.I.: SE.PI.AN. S.r.l. (Mandataria) – AIMAR MATTEO (Mandante)** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa" confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara.

Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B "*Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*" predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie condizioni specifiche, le dichiarazioni circa il possesso in capo alla mandataria SE.PI.AN. S.r.l. e alla mandante AIMAR

MATTEO del requisito generale di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.

Visto l'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici che recita *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”*, il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

134) R.T.I.: REAL CASA BUILDING S.r.l. (Mandataria) – ELETRIC S.r.l. (Mandante) - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa" confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara.

Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B "*Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*" predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie condizioni specifiche, le dichiarazioni circa il possesso in capo alla mandataria REAL CASA BUILDING S.r.l. e alla mandante ELETRIC S.r.l. del requisito generale di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.

Visto l'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici che recita "*Le stazioni appaltanti escludono dalla*

partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”, il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio.

- 135) FANTINO COSTRUZIONI S.p.A.** – Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all’interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all’apertura ed alla lettura approfondita della documentazione

amministrativa contenuta nella busta “A - Documentazione Amministrativa” confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara.

Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B “*Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie condizioni specifiche le dichiarazioni circa il possesso del requisito generale di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.

Visto l'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici che recita “*Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false*

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”,

il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica.

136) R.T.I.: MASER S.r.l. (Mandatario) – CO.I.L. S.r.l.

(Mandante) - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A - Documentazione Amministrativa” confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara.

Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B “*Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle

proprie condizioni specifiche, le dichiarazioni circa il possesso in capo alla mandataria MASER S.r.l. e alla mandante CO.I.L. S.r.l. del requisito generale di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.

Visto l'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici che recita *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”*, il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione

specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

- 137) **F.LLI PANCOT S.r.l.** – Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A - Documentazione Amministrativa” confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara.

Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B “*Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie condizioni specifiche le dichiarazioni circa il possesso del requisito generale di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.

Visto l'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici che recita “*Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico*”

in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”,

il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica.

- 138) TEAGNO S.r.l.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla constatazione della presenza della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A - Documentazione Amministrativa”, dà lettura del contenuto di tutta

la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

139) EDILCOSTRUZIONI GROUP S.r.l. - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla constatazione della presenza della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

140) DI PUORTO COSTRUZIONI S.r.l. – Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa" confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara.

Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente,

mediante la compilazione del Modello B *“Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”* predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie condizioni specifiche le dichiarazioni circa il possesso del requisito generale di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.

Visto l’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici che recita *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”*,

il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs.

50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica.

- 141) R.T.I.: FRATELLI BOTTANO S.r.l. (Mandatario) – PUSSETTO & POLLANO S.r.l. (Mandante)** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla constatazione della presenza della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.
- 142) COGEDIL S.r.l.** – Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa" confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara.

Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B "*Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*" predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie condizioni specifiche le dichiarazioni circa il possesso del requisito generale di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.

Visto l'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici che recita "*Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*",

il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica.

143) R.T.I.: RAZZETTI E BOSAZZA S.r.l. (Mandataria) – SCOTTA S.r.l. (Mandante) - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa" confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara.

Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B "*Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*" predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie condizioni specifiche, le dichiarazioni circa il possesso in capo alla mandante SCOTTA S.r.l. del requisito generale di cui

all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.

Visto l'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici che recita *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”*, il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo alla mandante SCOTTA S.r.l., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

- 144) R.T.I.: IVIES S.p.A. (Mandataria) – COGEIS S.p.A. (Mandante)** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla constatazione della presenza della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.
- 145) R.T.I.: IDEAL RESTAURO CONSERVATIVO S.r.l. (Mandataria) – TERMONOVA S.r.l. (Mandante)** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla constatazione della presenza della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.
- 146) CO-GESI S.r.l.** – Il Seggio di gara dopo aver verificato la

presenza all'interno del plico delle due buste "A - Documentazione Amministrativa" e "B - Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa" confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara.

Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B "*Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*" predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie condizioni specifiche le dichiarazioni circa il possesso del requisito generale di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.

Visto l'art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici che recita "*Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis) l'operatore economico che presenti nella*

procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico",

il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica.

- 147) R.T.I.: VILLA COSTRUZIONI EDILI S.r.l. (Mandatario) – IL.MA S.r.l. (Mandante)** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla constatazione della presenza della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la

documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

* * *

Alle ore 13:15 la seduta viene sciolta e viene precisato che la prosecuzione della gara, in seduta pubblica, avverrà in data 15 settembre 2017 ore 09,30 presso la Sala riunioni Direzione Opere Pubbliche, e che in tale seduta, si proseguirà all'apertura della busta "A – Documentazione Amministrativa" dei plichi dei concorrenti, partendo dal numero 148).

Il Seggio di gara affida in custodia al Segretario verbalizzante i plichi presentati dai concorrenti, che vengono riposti nel locale archivio della Funzione Appalti Pubblici chiuso a chiave.

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico esemplare come segue:

- Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI – Responsabile della
procedura di gara

- Dott.ssa Beatrice TARANTINO – componente effettivo del
seggio di gara

- Ing. Giovanna PASCOTTO – componente effettivo del seggio di
gara – Segretario verbalizzante

(firmato in originale)